

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MACALUSO, PECCHIOLI, RIVA, FIORI, GIUSTINELLI, LIBERTINI, STREHLER, ALBERICI, CALLARI GALLI, NESPOLO, VISCONTI, PINNA, ULIANICH, OSSICINI e NEBBIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1988

Divieto dell'interruzione pubblicitaria dei *films*

ONOREVOLI SENATORI. — Gli autori cinematografici, gli artisti e quanti hanno a cuore la tutela della creazione artistica richiedono con forza una iniziativa legislativa che salvaguardi la loro opera così spesso mutilata ed offesa dalle dissennate interruzioni degli *spots* pubblicitari. Gli stessi teleutenti richiedono una salvaguardia del prodotto artistico nelle sue diverse manifestazioni, in particolare dei *films*, soggetti a tali e tante fastidiose interruzioni pubblicitarie da creare una reazione di rigetto, che rende alla fine controproducente l'investimento pubblicitario stesso. A tali richieste una risposta va data.

Per questo abbiamo ritenuto di avanzare il disegno di legge che segue, che recepisce indicazioni avanzate in numerose e varie sedi italiane ed internazionali da artisti e autori e che è anche in sintonia con quanto propone sull'argomento la Comunità europea.

La proposta consta di due soli articoli, semplici e chiari. Con il primo si regola la pubblicità radiotelevisiva; con il secondo si indicano le sanzioni per i trasgressori.

La pubblicità dovrà essere chiaramente riconoscibile e nettamente distinta dai programmi. L'articolo 1 vieta inoltre esplicitamente le interruzioni pubblicitarie dei *films*. Gli *spots* potranno essere trasmessi soltanto nell'intervallo tra i due tempi.

Per i trasgressori l'articolo 2 prevede sanzioni che vanno dall'ammenda pecuniaria a carico del responsabile dell'emittente alla sospensione sino a dieci giorni delle trasmissioni in caso di tre inadempienze, mentre in caso di ulteriori violazioni è prevista la sospensione a tempo indeterminato delle trasmissioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La pubblicità radiotelevisiva deve essere chiaramente riconoscibile come tale. Essa va tenuta nettamente distinta dagli altri programmi con mezzi ottici o acustici.

2. In particolare sono vietate le interruzioni pubblicitarie dei *films*, fatta salva la possibilità di inserimento nell'intervallo fra primo e secondo tempo.

Art. 2.

1. In caso di violazione di quanto stabilito dall'articolo 1, a carico dei responsabili dell'emittente si applicherà in via amministrativa una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di lire 20 milioni ed un massimo di lire 500 milioni.

2. A carico dell'emittente che sia incorsa per almeno tre volte nella sanzione di cui al comma 1 si disporrà la sospensione delle trasmissioni fino a dieci giorni e, in caso di ulteriore violazione, il divieto di proseguirle a tempo indeterminato, previa, se del caso, revoca della concessione o dell'autorizzazione eventualmente rilasciata.

3. Fino all'entrata in vigore della legge generale di regolamentazione del sistema radiotelevisivo, le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.